

Risposta n. 48

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicabilità del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La signora XXX YYY, titolare della ditta "ALFA" (in breve, "Istante" o "Contribuente"), svolge l'attività di "*commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria*" (partita IVA aperta in data 2 agosto 2019, codice ATECO 477700) in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni (in breve, "regime forfetario").

L'Istante afferma di voler iniziare, nel mese di dicembre 2019, anche l'attività di "*compro oro*", ossia l'attività che consiste tipicamente nell'acquisto da privati di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione oppure alla rivendita a privati e/o altri soggetti.

Ai fini IVA, tale ultima attività è soggetta al c.d. "regime del margine", di cui agli articoli da 36 a 40 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Il Contribuente evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 57, lettera a), della legge n. 190 del 2014 non possono beneficiare del regime forfetario "*le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito*". Conseguentemente, è precluso l'accesso al regime forfetario ai soggetti che esercitano l'attività di "*compro oro*" utilizzando il regime IVA del margine.

L'Istante evidenzia che con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, è stato affrontato, fra l'altro, il caso in cui un contribuente che opera in regime del margine analitico, ha optato per l'applicazione dell'IVA delle modalità ordinarie, al fine di poter rientrare nel regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. La circolare chiarisce che è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione per l'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie sia esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Tanto premesso, tenuto conto che il 2019 costituisce per il Contribuente il primo anno di attività e che di fatto non ha applicato il regime del margine, l'Istante chiede di sapere se, in relazione all'attività di "*compro oro*", possa accedere al regime forfetario sin dal primo periodo di imposta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo il Contribuente, in base ai principi forniti con la circolare n. 9/E del 2019, solo ai soggetti in attività da più periodi di imposta sembrerebbe concessa la possibilità di svolgere l'attività di "*compro oro*" in regime forfetario, restando invece preclusa tale possibilità ai soggetti che si trovano al primo anno di attività.

Nel caso di specie, essendo il 2019 il primo anno di attività, l'Istante ritiene di poter comunque applicare il regime forfetario a "*tutte le attività esercitate, cioè per l'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria nonché per l'attività di compro oro*". In relazione a tale ultima attività, in particolare, il

Contribuente ritiene di non dover applicare il regime IVA del margine, adottando in tal senso un comportamento concludente, senza esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui l'operazione, interessata dalla scelta, è effettuata.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal presente parere resta esclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza, in capo al Contribuente, dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle ulteriori cause ostative all'applicazione di tale regime (v. articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014).

Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Esso è stato, di recente, oggetto di modifiche, con portata estensiva, ad opera dell'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e di chiarimenti con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Nell'ambito delle cause ostative all'applicazione del regime forfetario, si richiama la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 57, della citata legge n. 190, ai sensi della quale non possono beneficiare del predetto regime "*le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito*".

Al riguardo, la circolare n. 9/E del 2019, al paragrafo 2.3.1, ha chiarito che

l'incompatibilità con il regime forfetario è *in re ipsa*, ogni qual volta il regime speciale IVA è obbligatorio *ex lege*. Tuttavia, *"nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario"*.

A titolo di esempio, la stessa circolare fa riferimento all'imprenditore che applica il regime del margine con il metodo analitico o forfetario ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.l. n. 41 del 1995, chiarendo che allo stesso è consentito di applicare il regime forfetario *"previa opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari in riferimento all'intera attività e non alle singole operazioni"*.

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si evidenzia che l'Istante è un soggetto neo-costituito che svolge attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria e applica il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. Il Contribuente, infatti, è in possesso della partita IVA dal 2 agosto 2019 e dal mese di dicembre 2019 afferma voler svolgere anche l'attività di compro oro, fermo restando che lo stesso riferisce di non aver mai applicato, agli effetti dell'IVA, il regime del margine.

Pertanto, non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all'annualità 2019, si ritiene che l'Istante, in relazione all'ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall'Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine.

L'adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 "*Variazione dati*" del quadro A, dove l'Istante comunica lo svolgimento di un'ulteriore attività, e la casella "*regimi fiscali agevolati*" del quadro B. L'adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l'applicazione di detto regime, ivi inclusa l'assenza delle relative cause

ostative (rigo LM 21).

L'Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l'opzione per il regime ordinario nell'anno d'imposta precedente all'adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9/E del 2019, sopra riportato, deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un'attività già assoggettata al regime del margine.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)